



COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N. 5 DEL 06/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL VERDE SU PROPRIETÀ PRIVATA.

IL SINDACO

PREMESSO che

- all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata su cui non vengono effettuati i periodici interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- tale situazione incresciosa si verifica, inoltre, a confine con le strade vicinali ed interpoderali e più in generale verso aree pubbliche;
- tale situazione di incuria si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica come topi, rettili oltre che insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, etc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza delle aree di circolazione stradale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

CONSIDERATO inoltre che

- tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
- ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni rifiuto, ritenendo solidamente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, a qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di

pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

RITENUTO utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni, nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del Dlgs. 285/1992 (Codice della Strada);

VISTI gli articoli 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;

VISTO il Regolamento comunale di polizia rurale e del pascolo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2015;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e tutti i proprietari frontisti di fossi a provvedere all'esecuzione di opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali taglio delle piante pericolose e delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte o abbandonate;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree verdi in genere, di aiuole, di vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, ciascuno per le rispettive competenze;
- ai proprietari di aree confinanti con le strade comunali di qualsiasi ordine (anche di quelle vicinali o interpoderali);

1) **DI PROVVEDERE** entro e non oltre 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento allo sfalcio delle erbe infestanti ed alla loro manutenzione;

2) **DI PROVVEDERE** entro e non oltre 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

3) **DI MANTENERE** in perfetto stato di conservazione **fino al 30 Settembre 2026** i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati (assicurandosi che l'altezza del manto erboso non superi mai i 10 cm), le aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le assenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia degli stessi;

4) **DI EFFETTUARE** tali interventi in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute e il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino;

AVVERTE

- che i trasgressori della presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento comunale di polizia rurale e del pascolo con sanzione amministrativa pecuniaria;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro i termini sopraindicati, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e periodicamente, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori, fatta salva in ogni caso, la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga:
 - ✓ pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelsaraceno, divulgata mediante affissione di manifesti e sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
 - ✓ trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - 1) al Comando di Polizia Locale del Comune di Castelsaraceno;
 - 2) al Comando di Stazione Carabinieri di Castelsaraceno;
 - 3) al Comando di Stazione Carabinieri Forestali di Lauria;
 - 4) al Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente di Moliterno;
 - 5) all'Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza;
- che il personale appartenente alla Polizia Locale e tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/92, nonché gli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza a norma di Legge;

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Ing. Rocco Rosano